



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 luglio 2008 (14.08)
(OR. en)**

11483/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0081 (COD)**

**CODEC 926
ENV 432
ENT 165**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'articolo 6, paragrafo 2, concernente l'immissione di pile e accumulatori sul mercato
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 7-10 luglio 2008)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, si sono svolti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione allo scopo di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto, i gruppi IND/DEM, PPE-DE, PSE, ALDE/ADLE, Verdi/ALE, GUE/NGL e UEN hanno presentato due emendamenti di compromesso che corrispondono ad un pacchetto di compromesso convenuto nell'ambito dei surriferiti contatti informali.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 9 luglio 2008 la plenaria ha adottato i due emendamenti di compromesso alla proposta di direttiva. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||"

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 1° agosto 2008, per permettere di meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Pile ed accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'articolo 6, paragrafo 2, concernente l'immissione di pile e accumulatori sul mercato (COM(2008)0211 – C6-0165/2008 – 2008/0081(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0211),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0165/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0244/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'9 luglio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'articolo 6, paragrafo 2, concernente l'immissione di pile e accumulatori sul mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione^{||},

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario chiarire l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ affinché le pile e gli accumulatori che sono stati immessi legalmente sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi alla direttiva 2006/66/CE possano restare in commercio nella Comunità dopo tale data. Il chiarimento in questione permetterebbe di assicurare la certezza giuridica per quanto riguarda le pile immesse sul mercato negli Stati membri dell'UE e garantirebbe il corretto funzionamento del mercato interno. La misura è conforme al principio della riduzione al minimo dei rifiuti e ridurrebbe gli oneri amministrativi.

¹ GUC ...

² GUC ...

³ Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008.

⁴ GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. Direttiva modificata *da ultimo* dalla direttiva 2008/12/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 39).

(2) La direttiva 2006/66/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2006/66/CE

L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008.

Se dopo questa data sono immessi sul mercato pile e accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva, questi devono essere ritirati dal mercato”.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 settembre 2008. ■

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore *alla data di* pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente